TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.

promosso con ricorso depositato in data 15.12.2016

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. D'Avino Ippolito Fabrizio

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza del 28.9.2016

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale non ha ritenuto che i fatti narrati dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale siano credibili.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.

Va premessa la dichiarazione di contumacia del Ministero, regolarmente citato e non costituito.

Il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così l'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

In ordine alla richiesta principale del ricorrente volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 251/2007 definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo in esame va inteso quale "a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le



Accoglimento totale del 29/05/2018 RG n. 2016

organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicchè l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Rapportando quanto detto al caso di specie, vi sono i presupposti per riconoscere al ricorrente la protezione internazionale sussidiaria per i motivi di seguito esposti.

Il ricorrente nel corso dell'audizione ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Gao che si trova nel nord est del Mali e di essere fuggito dal paese in quanto aggredito dai ribelli nel bar in cui lavorava dai quali riusciva però a scappare.

La commissione territoriale fonda il proprio giudizio di non plausibilità della suddetta circostanza, sul fatto che il ricorrente non conoscerebbe il Koroboro Songhay, principale lingua parlata in quella zona, e che avrebbe chiesto di fare l'intervista in Bambarà. In realtà, come facilmente rinvenibile in vari siti internet, l'etnia a cui appartiene il ricorrente ovvero l'etnia bambara è la più numerosa della popolazione maliana e sparsa in tutto il paese e comune a Gao.

Anzi II bambara non solo è parlato come madrelingua dal popolo Bambara, ma anche come seconda lingua dalla maggior parte degli altri gruppi etnici del Mali. Il numero di coloro i quali la usano come prima lingua è attorno ai 2.700.000 individui, ma è conosciuta e comunemente usata da circa 6.000.000, il che la rende uno degli idiomi più diffusi dell'Africa Occidentale.

Inoltre, la vicenda narrata dal ricorrente, peraltro in termini circostanziati, deve ritenersi credibile in quanto coerente e compatibile con il clima generale di violenza e di violazione dei diritti umani caratterizzante la zona da cui il medesimo proviene.

Si evidenzia altresì che a prescindere dalla veridicità o meno dei fatti narrati dal ricorrente, il medesimo ha diritto alla protezione sussidiaria per il fatto di provenire da quella zona del Mali indubbiamente caratterizzata da violenza generale ed indiscriminata nonostante l'accordo di Pace firmato ad Algeri nel maggio 2015 tra il governo del Mali e i gruppi ribelli specie nella zona di provenienza del ricorrente rimasta scenario di tensioni tra esercito maliano e jihadisti. Tali condizioni di violenza e di conflitti interni vengono descritti sia in siti istituzionali che in altri internazionali di particolare rilievo. In particolare dal rapporto relativo al 2015-2016 pubblicato dall'organizzazione non governativa "Amnesty International" risulta che "il conflitto armato interno ha perpetuato il clima di insicurezza, in particolare nel nord del paese, nonostante la firma di un accordo di pace e che in varie parti del paese i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale. Inoltre risulta che a novembre in seguito all'attacco al Radisson Hotel è stato diramato uno stato di emergenza in tutto il paese. Ad agosto, un gruppo armato ha attaccato un hotel in cui alloggiavano dipendenti delle Nazioni Unite a Sévaré, uccidendo almeno 10 persone, compresi cittadini stranieri.

A ottobre, sei civili sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti in un agguato condotto da uomini armati con l'impiego di mine terrestri e lanciarazzi, contro un convoglio di veicoli che percorreva la strada che collega Gossi con Gao, nel nord del paese. L'attentato aveva come principale obiettivo i mezzi dei peacekeeper della Minusma.

A novembre, gruppi armati hanno ucciso 19 civili durante un assedio al Radisson Hotel a Bamako, in cui sono state tenute in ostaggio più di 150 persone. L'azione è stata rivendicata sia da Al Mourabitoun sia dal Fronte di liberazione del Massina".



In pratica dalle informazioni acquisite si evince che la situazione in Mali non si è stabilizzata, in quanto il conflitto non si è mai del tutto placato. Nel nord sono presenti numerosi gruppi armati. Oltre all'Aqmi, le formazioni jihadiste comprendono Al Morabitun (che ha rivendicato l'attentato di Bamako) e Ansar Dine, mentre i separatisti, inclusi l'Mnla e l'Alto consiglio per l'unità dell'Azawad (Hcua) agiscono nella colizione del Cma. Nel paese ci sono, inoltre, molti altri gruppi, comprese le milizie filogovernative Ganda Koy e Gatia. Il risultato è che intere parti del paese sono inaccessibili anche ai dirigenti e la missione dell'Onu, Minusma, è diventata una delle operazioni di mantenimento della pace più pericolose al mondo.

Alla luce della situazione di fatto sin qui descritta sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per il riconoscimento del richiesto status di protezione sussidiaria, in quanto si ritiene sussistente la minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in attuale perdurante situazione di conflitto armato interno, con il rischio effettivo di subire un grave danno, anche considerato che tale danno proviene da bande terroristiche o fazioni contrapposte, in una situazione in cui gli organi dello stato di provenienza del ricorrente non possono fornire al medesimo una idonea protezione.

In definitiva si ritiene che se il ricorrente rientrasse in Mali correrebbe il concreto rischio di un danno grave alla persona, stante il perdurare ed il diffondersi di un clima generale di violenza.

Per questi motivi la domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta.

Resta così assorbita ogni altra domanda.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

<u>P.Q.M.</u>

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce a favore del signor nato in Mali il il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Vicenza nonché al Pubblico Ministero. Venezia, 21.5.2018

Il Giudice Monocratico
Chiara Martin



